SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 8 luglio 1992 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 92

Ministro per la funzione pubblica

CIRCOLARE 26 giugno 1992, n. **90507/18.10.3.**

Sistema di codifica dei particolari cartografici ai fini del trasferimento dei dati.

92A3137

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 giugno 1992.

Applicazione dell'accordo di Schengen concernente i controlli fitosanitari.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista l'adesione dell'Italia all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Parigi il 27 novembre 1990 relativamente alla soppressione dei controlli fitosanitari alle frontiere comuni;

Visto l'art. 14, paragrafo 6, della direttiva CEE del Consiglio n. 77 93 CEE del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 24 novembre 1983, concernente le disposizioni fitosanitarie per l'importazione di sementi di girasole;

Visto il decreto ministeriale del 5 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1991, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 agosto 1991, relativo all'applicazione dell'accordo di Schengen concernente i controlli fitosanitari;

Visto l'art. 121 del predetto accordo concernente la rinuncia nel rispetto del diritto comunitario, ai controlli ed alla presentazione dei certificati fitosanitari previsti dalla direttiva n. 77 93 CEE soprarichiamata per taluni vegetali e prodotti vegetali;

Ritenuto opportuno unificare ed armonizzare le disposizioni fitosanitarie contenute nel decreto ministeriale del 1° agosto sopra citato, in conseguenza dell'adesione del Portogallo e della Spagna all'accordo di Schengen;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto agli articoli 18 e 34 del decreto ministeriale 5 febbraio 1991, sono ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, senza l'obbligo della presentazione del certificato fitosanitario e senza l'effettuazione dei controlli:

a) i vegetali indicati all'allegato I del presente decreto originari o provenienti dal Belgio o dalla Francia o dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi, dal Portogallo, dalla Spagna e dalla Germania;

b) i vegetali e i prodotti vegetali indicati all'allegato II del presente decreto, originari del Belgio, della Francia, del Lussemburgo, dai Paesi Bassi, del Portogallo, della Spagna e della Germania.

Art. 2.

Qualora vi siano dubbi sulla conformità della merce alle esigenze fitosanitarie nonché sull'identità della stessa merce, i delegati speciali per le malattie delle piante, operanti presso gli osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio, possono, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, effettuare i controlli sui vegetali e prodotti vegetali, di cui agli allegati I e II del presente decreto nonché sui mezzi di trasporto utilizzati.

Art. 3.

Gli osservatori per le malattie delle piante applicheranno disposizioni similari che i Paesi firmatari dell'accordo di Schengen adotteranno per i vegetali e prodotti vegetali originari e in provenienza dall'Italia.

Art. 4.

È abrogato il decreto ministeriale 1° agosto 1991, citato nelle premesse del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1992

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO I

Fiori recisi e parti di piante per ornamento appartenenti ai generi seguenti:

Castanea Mill.;

Crysanthemum L.;

Dendanthema (D.C.) Des. Moul.;

Dianthus L.;

Gladiolus Tourn. ex L.;

Gypsophila L.;
Prunus L.;
Quercus L.;
Rosa L.;
Salix L.;
Syringa L.;
Vitis L.

ALLEGATO II

1. Frutti freschi di:
Cydonia Mill.;
Malus Mill.;
Prunus L.;
Pyrus L.

2. Legname di:
Castanea Mill.
Quercus L.

3. Terreno di coltura costituito totalmente o parzialmente da terra o altre sostanze organiche solide quali parti vegetali, torba e scorze con humus, senza tuttavia essere interamente costituite da torba.

4. Sementi (ad eccezione delle patate da seme e delle sementi di girasole).

5. Vegetali vivi sottoindicati e riportati con il codice NC in appresso elencato della nomenclatura doganale pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee del 7 settembre 1987.

Codice NC	Designazione
0601 20 30	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o in fiore: orchidee, giacinti, narcisi e tulipani.
0601 20 90	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o in fiore: altri.
0602 30 10	Rododentri simsii (Azalea indica).
0602 99 51	Piante da piena aria: piante vivaci.
0602 99 59	Piante da piena aria: altre.
0602 99 91	Piante d'appartamento: piante da fiori con boccioli o in fiore, escluse le catacee.
0602 99 99	Piante d'appartamento: altre.

92A3206

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 giugno 1992.

Recepimento della direttiva n. 90/547/CEE concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge n. 86 del 9 marzo 1989;

Visto l'art. 63 della legge n. 142 del 19 febbraio 1992;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 29 ottobre 1990, n. 90/547/CEE, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti;

Decreta:

Art. 1.

L'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in quanto ente responsabile della rete elettrica ad alta tensione in Italia, è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nella direttiva n. 90/547/CEE.

Art. 2.

L'ENEL in particolare, è tenuto a:

1) comunicare alla commissione delle Comunità europee ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza indugio e comunque entro sessanta giorni dal loro ricevimento, tutte le richieste di transito di energia elettrica corrispondenti a contratti di vendita di elettricità aventi durata minima di un anno;

2) avviare negoziati sulle condizioni del transito di energia elettrica richiesto;

3) informare la Commissione CEE e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla conclusione di ogni contratto di transito senza indugio e comunque entro sessanta giorni dalla sua stipulazione;

4) qualora le trattative non giungano a compimento entro dodici mesi dalla comunicazione delle richieste, informare la Commissione CEE e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato senza indugio e comunque entro i successivi sessanta giorni, comunicando altresì i motivi che non hanno permesso di concludere il contratto.

Art. 3.

L'ENEL è tenuto in ogni caso a garantire condizioni di transito che siano eque e non discriminanti, che non contengano disposizioni abusive o restrizioni ingiustificate e che non siano tali da mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento e la qualità del servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1992

Il Ministro: BODRATO

92A3204

DECRETO 26 giugno 1992.

Recepimento della direttiva n. 90/377/CEE concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore industriale di gas e di energia elettrica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge n. 86 del 9 marzo 1989;

Visto l'art. 64 della legge n. 142 del 10 febbraio 1992;

Vista la direttiva del Consiglio della Comunità economica europea n. 90/377 del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica;

Decreta:

Art. 1.

L'ENEL e le altre imprese fornitrici di energia elettrica ai consumatori finali industriali, secondo le modalità ed i criteri di cui all'allegato II, e le società che erogano gas ai consumatori finali industriali nelle città interessate alla rilevazione dei dati, secondo le modalità ed i criteri di cui all'allegato I, sono tenuti a comunicare all'istituto statistico delle Comunità europee (ISCE) e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) i prezzi e le condizioni di vendita ai consumatori finali di gas e di energia elettrica;

b) i vigenti sistemi di prezzi;

c) la ripartizione dei consumatori e dei relativi volumi per categorie di consumo onde provvedere alla rappresentatività di tali categorie a livello nazionale.

Art. 2.

1. I dati di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 relativi al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno devono essere comunicati entro due mesi da tale data all'ISCE e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. I dati di cui all'art. 1 punto *c)* riferiti alla situazione del 1° gennaio (utilizzando i dati dell'anno precedente) vengono comunicati ogni due anni all'ISCE e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 1° luglio dello stesso anno.

La prima comunicazione farà riferimento alla situazione al 1° gennaio 1991.

Art. 3.

Le informazioni di cui al presente decreto sono riservate e sono accessibili ai soli funzionari dell'ISCE e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1992

Il Ministro: BODRATO

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL GAS

1. I dati di cui all'art. 1 del presente provvedimento si riferiscono ai prelievi di gas effettuati dal consumatore finale per impieghi industriali.

Sono esclusi dal sistema gli utenti che consumano gas:

a) per la produzione di energia elettrica nelle centrali elettriche pubbliche;

b) per impieghi non energetici;

c) con prelievi superiori a 4186000 GJ/anno (1163 GWh/anno), valutati al potere calorifico superiore.

2. La rilevazione dei dati di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente provvedimento riguarda i prezzi pagati dal consumatore finale comprendenti l'affitto del contatore, l'onere fisso e la tariffa, escluse le spese di primo allacciamento a carico dell'utente.

I prezzi si riferiscono a consumatori standard, definiti nella tabella successiva sulla base del consumo annuo e della modulazione dei prelievi. la modulazione viene valutata sulla base del «fattore di carico giornaliero», espresso in giorni/anno, definito come il rapporto tra il consumo annuo e il prelievo registrato nel giorno di massimo consumo.

Per una migliore definizione dell'utente tipo viene indicato anche il «fattore di carico orario», espresso in ore/anno, definito come il rapporto tra il consumo annuo e il prelievo registrato nell'ora di massimo consumo.

Utente tipo	Consumo annuo GJ/anno	Fattore di carico giornaliero	orario
I-1	418,6	Nessuna modulazione indicata	
I-2	4186	200 giorni	—
I-3-1	41860	200 giorni	1600 ore
I-3-2	41860	250 giorni	4000 ore
I-4-1	418600	250 giorni	4000 ore
I-4-2	418600	330 giorni	8000 ore
I-5	4186000	330 giorni	8000 ore

Gli altri parametri che potrebbero intervenire nella definizione della tariffa saranno determinati in ciascun caso adottando sempre la soluzione più frequente in pratica.

3. I prezzi devono essere rilevati nella città di Milano, Torino, Genova, Roma e Napoli.

4. I prezzi rilevati sono calcolati sulla base delle condizioni contrattuali, tariffe, contratti e norme in vigore al primo di gennaio e di luglio. Se esistono diverse tariffe, deve essere presa in considerazione la tariffa più vantaggiosa per il consumatore dopo aver eliminato le tariffe non applicate nella pratica oppure che sono applicate ad un numero trascurabile di utenti.

I prezzi devono essere espressi in lire gigaJoule (Lit/GJ), valutati sulla base del potere calorifico superiore (PCS) del gas.

5. La comunicazione dei dati di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente provvedimento deve indicare tre livelli di prezzo:

1) i prezzi al netto di tutte le imposte;

2) i prezzi comprensivi di imposte, ma al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Devono essere inoltre indicate le aliquote e il metodo di calcolo di ogni imposta applicata alle vendite di gas all'utente.

I dati afferenti agli utenti tipo con prezzi assoggettati sulla base del provvedimento CIP n. 22 del 2 luglio 1987 alla metodologia tariffaria che regola le tariffe del gas per usi civili, sono comunicati alla società SNAM dalle aziende che operano nella distribuzione di gas nelle città interessate. Tali informazioni dovranno essere fatte pervenire alla SNAM entro un mese dal giorno di rilevazione. La SNAM, sulla base delle comunicazioni ricevute dalle aziende distributrici integrate dai dati relativi agli utenti tipo con prezzi non assoggettati sulla base del provvedimento CIP n. 22 del 2 luglio 1987 alla metodologia tariffaria che regola le tariffe del gas per usi civili, provvederà agli adempimenti previsti dal presente provvedimento.

6. Come indicato al punto *b)* dell'art. 1, in concomitanza con la comunicazione dei dati relativi ai prezzi deve essere fornita una spiegazione sufficientemente particolareggiata che rispecchi accuratamente il sistema tariffario, evidenziando ogni modifica intervenuta dopo la comunicazione precedente.

7. I dati relativi al punto *c)* dell'art. 1 vanno indicati ogni due anni sulla base della seguente tabella:

FATTORE DI CARICO GIORNALIERO (GIORNI ANNO) (*)

Consumo annuo (GJ anno)	Minore di 225	225-275	275-365
minore di 3764,4	....	....	....
37674 - 376740	....	....	....
376740 - 3767400.	....	....	....
3767400 - 4186000	....	....	....

(*) I dati relativi agli utenti assoggettati sulla base del provvedimento CIP n. 22 del 2 luglio 1987 alla metodologia tariffaria regola le tariffe del gas per usi civili sono rilevati solo per fascia di prelievo e non per fattore di carico. Tali dati vengono inseriti nella colonna relativa ai prelievi con fattore di carico inferiore a 225 giorni anno.

La tabella dovrà comprendere sia il numero degli utenti che il volume da essi prelevato annualmente.

Per quanto riguarda i dati relativi agli utenti assoggettati sulla base del provvedimento CIP n. 22 del 2 luglio 1987 alla metodologia tariffaria che regola le tariffe del gas per usi civili, si fa carico alle aziende distributrici operanti nei comuni indicati al punto 3 del presente allegato di far pervenire alla SNAM i dati relativi alle rispettive aree di competenza entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di rilevazione. Sulla base di tali dati, integrati con le informazioni ad essa disponibili, la SNAM procederà ad una stima della struttura dei consumi a livello nazionale specificando la metodologia di stima adottata.

8. Ai fini della riservatezza, i dati relativi ai prezzi saranno comunicati soltanto se vi sono, nella zona di rilevazione, almeno tre consumatori nelle categorie di cui al punto 2 del presente annesso.

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ENERGIA ELETTRICA

La comunicazione dei dati relativi all'energia elettrica prevista nel presente decreto deve contenere gli elementi seguenti:

I. *L'indagine «consumatore standard di riferimento» (per consumatori con una domanda massima fino a 10 MW).*

1. L'attuale indagine sui prezzi dell'energia elettrica per consumatori standard di riferimento nella Comunità, effettuata dalla Commissione, deve essere ampliata per includere due categorie di consumatori industriali di riferimento con una domanda massima di 10 MW ed essere incorporata nella presente disciplina.

2. I prezzi dell'energia elettrica in Italia sono rilevati per due serie di località e precisamente: Italia settentrionale e centrale, Italia meridionale e isole.

3. I prezzi dell'energia elettrica sono rilevati per le seguenti nove categorie di consumatori industriali standard di riferimento:

Consumatore di riferimento	Consumo annuo kWh	Domanda massima kW	Utilizzazione annua ore
I_a	30.000	30	1.000
I_b	50.000	50	1.000
I_c	160.000	100	1.600
I_d	1.250.000	500	2.500
I_e	2.000.000	500	4.000
I_f	10.000.000	2.500	4.000
I_g	24.000.000	4.000	6.000
I_h	50.000.000	10.000	5.000
I_i	70.000.000	10.000	7.000

La domanda massima è il picco della richiesta in qualsiasi periodo di 15 minuti, registrata in un anno, espressa in kW. Il prezzo di fornitura è calcolato per cos = 0,90. Nel caso di tariffe basate su una domanda massima secondo un periodo di mezz'ora, la domanda massima del consumatore di riferimento viene moltiplicata per un coefficiente di 0,98. Nel caso di tariffe basate su una domanda massima espressa in kVA, si opera un adeguamento dividendo la domanda massima del consumatore di riferimento in kW per il coefficiente cos = 0,90.

4. Nel caso di tariffe basate su rilevazioni della domanda massima più frequenti di una volta all'anno, il carico di capacità è moltiplicato per i coefficienti seguenti:

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CORREZIONE DI POTENZA

Utilizzazione (ore)	Domanda mensile massima	Domanda bimestrale massima	Domanda trimestrale massima	Media dei tre picchi della domanda massima mensile	Media dei due picchi della domanda massima mensile	Domanda massima annua
1.000	0,81	0,83	0,86	0,94	0,96	1,0
1.600	0,83	0,85	0,88	0,95	0,97	1,0
2.500	0,85	0,87	0,90	0,96	0,98	1,0
4.000	0,90	0,91	0,95	0.98	0,99	1,0
5.000	0,90	0,91	0,95	0,98	0,99	1,0
6.000	0,96	0,97	0,98	0,99	0,995	1,0
7.000	0,96	0,97	0,98	0,99	0,995	1,0

5. Nel caso di tariffe con riduzione per il periodo «fuori picco» per calcolare il prezzo medio per kWh si prendono i seguenti consumi «fuori punta»:

Utente standard	Periodo di consumo annuo	Consumo annuo	Consumo annuo (in 1.000 kWh) addebitato ai tassi fuori picco in base alla durata giornaliera media dei periodi fuori picco ogni 24 ore					
	ore	1.000 kWh	7 ore	8 ore	9 ore	10 ore	11 ore	12 ore
I_a	1.000	30	0	0	0	0	0	0
I_b	1.000	50	0	0	0	0	0	0
I_c	1.600	160	11	13	16	19	22	25
I_d	2.500	1.250	197	225	262	300	338	375
I_e	4.000	2.000	438	500	580	660	740	820
I_f	4.000	10.000	2.190	2.500	2.900	3.300	3.700	4.100
I_g	6.000	24.000	7.140	8.160	9.120	10.080	11.040	12.000
I_h	5.000	50.000	13.100	15.000	17.000	19.000	21.000	23.000
I_i	7.000	70.000	23.300	26.600	29.400	32.200	35.000	37.800

Per il periodo fuori punta, di durata compresa tra quelli sopra indicati, il consumo annuo del kWh fuori punta è stimato mediante estrapolazione.

Per qualsiasi altro periodo fuori punta, ad esempio, l'intera domenica, si considera soltanto la metà delle ore extra. Queste ore sono ricondotte alla media per tutti i giorni dell'anno e il risultato è aggiunto al periodo normale fuori punta, prima di usare la tabella qui sopra.

6. Per quanto possibile, il prezzo deve essere basato su una tariffa pubblicata applicabile alla categoria di consumatore di riferimento di cui si tratta. Se esistono diverse tariffe, si applica la tariffa più vantaggiosa per il consumatore dopo aver eliminato le tariffe che sono applicate non nella pratica oppure che sono applicate soltanto a un numero marginale o trascurabile di utenti. Se esistono soltanto semitariffe, contratti speciali o prezzi liberamente negoziati, si rileva il prezzo applicato con maggiore frequenza (più rappresentativo)per le condizioni di fornitura prese in considerazione.

7. Se l'energia elettrica per una determinata categoria di consumatore di riferimento può essere erogata a voltaggi diversi, occorre comunicare il voltaggio più rappresentativo per la categoria di consumatore di riferimento di cui si tratta. Questo principio è applicabile agli altri parametri non specificati nella presente direttiva.

8. Il prezzo per kWh deve essere calcolato in modo da includervi tutte le spese fisse da pagare (ad esempio, affitto del contatore, oneri fissi o costi connessi alla capacità, ecc.) nonché il prezzo per i kWh consumati. Si tratta pertanto dell'importo totale pagabile dopo ogni premio o riduzione per le caratteristiche di consumo di cui si tratta, diviso per il consumo totale. Le spese di primo allacciamento non devono però essere incluse. Anche se i dati devono essere forniti due volte l'anno, il calcolo va basato sui dati relativi al consumo annuale per evitare variazioni stagionali.

9. I prezzi devono essere espressi in moneta nazionale per kWh (*):

al netto di tutte le imposte,

al lordo di tutte le imposte (eccetto l'IVA recuperabile).

Devono inoltre essere indicate le aliquote e il metodo di calcolo delle imposte applicate alle vendite di energia elettrica al consumatore, che si tratti di imposte nazionali, regionali o locali.

10. Deve essere allegata una spiegazione sufficientemente particolareggiata che rispecchi accuratamente il sistema dei prezzi. Deve essere sottolineata ogni modifica del sistema intervenuta dopo l'indagine precedente.

II. *L'indagine «prezzo marker» (per consumatori con una domanda massima superiore a 10 MW).*

11. Per l'indagine sui consumatori industriali con una domanda massima superiore a 10 MW viene introdotto un nuovo sistema basato su «prezzi marker» come definito qui di seguito.

12. I prezzi marker e le informazioni associate devono essere comunicati e pubblicati per l'intero territorio italiano.

13. I prezzi marker e le informazioni associate devono essere registrati per tre categorie di grandi consumatori industriali, cioè quei consumatori industriali con domande massime di circa:

25 MW, cioè consumatori con una domanda massima compresa tra 17,5 MW e 37,5 MW;

50 MW, cioè consumatori con una domanda massima compresa tra 37,5 e 62,5 MW;

75 MW, cioè consumatori con una domanda massima compresa tra 62,5 MW e 75,0 MW.

Queste categorie comprendono anche i consumatori industriali che producono parte del proprio fabbisogno di energia elettrica, benché si debbano comunicare soltanto i dati relativi al consumo di energia elettrica erogata da imprese di servizio pubblico.

14. Il prezzo marker per una determinata categoria MW (ad esempio, 25 MW) è il prezzo medio pagabile per kWh per un teorico consumatore o «consumatore industriale prezzo marker» dell'ente in questione con una domanda massima normale di circa 25 MW, ma prima delle riduzioni per «fattori speciali» che devono essere registrate separatamente (vedi paragrafo 15). Questo consumatore industriale prezzo marker deve presentare caratteristiche della domanda il più possibile rappresentative (ignorare i «fattori speciali») di tutti i consumatori industriali della categoria in questione servita dall'ente.

Al fine di una certa omogeneità, la Commissione definirà caratteristiche di domanda per questi consumatori «prezzo marker» per ogni categoria (cioè 25 MW, 50 MW e 75 MW). Queste caratteristiche saranno eventualmente utilizzate dall'ente rilevatore. In caso contrario, l'ente può definire, previa approvazione della Commissione, le sue caratteristiche della domanda del consumatore «prezzo marker». Queste caratteristiche della domanda riguardano il fattore di carico (ad esempio, «7.000 ore», dove 7.000 è il numero delle ore per il quale la domanda massima dovrebbe essere operante per raggiungere il consumo annuo) e la suddivisione del consumo secondo fasce diverse durante il giorno (ad esempio, periodi di punta, periodi fuori punta, ecc.).

15. I prezzi marker indicati devono essere calcolati in modo da includere tutti gli oneri fissi pagabili (ad esempio, affitto del contatore, spese fisse o costi di capacità, ecc.) nonché i prezzi per i kWh consumati. Le spese di primo allacciamento non devono essere però incluse. Anche se le informazioni devono essere fornite due volte l'anno, si devono usare dati relativi al consumo annuo per evitare variazioni stagionali. Occorre spiegare in che maniera è calcolato il prezzo marker specificando anche l'inclusione di ogni spesa fissa.

(*) Il prezzo al netto della tassa si ottiene direttamente dalle tariffe o dai contratti. Il prezzo al netto dell'IVA recuperabile comprende, se pagabili, altre imposte specifiche

16. Per ogni prezzo marker occorre descrivere una serie di «fattori speciali» che possono essere applicati per ridurre il prezzo dell'energia elettrica (ad esempio, clausole di interruzione) nonché l'importo della riduzione (ad esempio, 6%, 8%, 10%). Questi fattori speciali devono essere rappresentativi dei fattori effettivamente usati dai consumatori serviti dall'ente rilevatore nella categoria MW oggetto di rilevazione.

17. I prezzi marker devono essere espressi conformemente alle indicazioni di cui al paragrafo 9.

18. Ogni due anni gli enti di alimentazione devono anche fornire dati sul numero di consumatori in ogni fascia MW (cioè 17,5-37,5 MW, 37,5-62,5 MW e 62,5-75,0 MW) e sul consumo annuo totale di questi consumatori per ogni fascia (in GWh).

92A3205

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 maggio 1992.

Annullamento e sostituzione del decreto ministeriale 8 aprile 1983 concernente la determinazione di nuovi coefficienti attuariali per il riscatto del periodo corrispondente alla durata del corso di laurea ai fini del trattamento in quiescenza del personale civile dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 881, che, tra l'altro, ha introdotto innovazioni relativamente al riscatto del periodo del corso legale di laurea previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Considerato che il personale civile dello Stato che intenda riscattare il periodo di studi universitari, successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 694, deve corrispondere un contributo calcolato sulla base di coefficienti attuariali, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il proprio decreto dell'8 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1983 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 4 giugno 1983;

Visto il parere n. 155/88 con il quale il Consiglio di Stato, nell'adunanza della sezione III dell'8 novembre 1988, nell'esprimersi favorevolmente all'accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, prodotto da un funzionario statale contro il provvedimento di riscatto del periodo di durata legale del corso di laurea, ha richiesto, tra l'altro, l'annullamento, con la pubblicità prevista dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, del decreto del Ministro del tesoro in data 8 aprile 1983, con il quale, in applicazione dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 881, sono stati stabiliti i coefficienti attuariali per la determinazione del contributo di riscatto del corso legale di laurea da parte dei dipendenti civili dello Stato;

Rilevato che l'annullamento del decreto ministeriale in data 8 aprile 1983 è stato richiesto in quanto, per la determinazione del contributo di riscatto del corso legale di laurea, sono stati adottati i medesimi coefficienti stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per la costituzione di rendita vitalizia riversibile presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, non tenendo conto del fatto che nel sistema pensionistico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti l'età pensionabile è di sessanta anni per gli uomini e di cinquantacinque per le donne, mentre nell'ordinamento pensionistico dei dipendenti civili dello Stato non è inferiore a sessantacinque anni per entrambi i sessi;

Rilevato, altresì, che l'impiego dei medesimi coefficienti attuariali crea disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti dello Stato rispetto agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'I.N.P.S.;

Ritenuto che, per ottemperare a quanto richiesto dal Consiglio di Stato, occorre annullare il decreto ministeriale dell'8 aprile 1983 prevedendo coefficienti di riscatto uguali per entrambi i sessi, determinati su stesse basi tecniche che tengano conto della normativa pensionistica del settore statale;

Vista la relazione conclusiva della commissione, incaricata di elaborare i coefficienti attuariali in questione, nominata con proprio decreto del 14 dicembre 1990;

Decreta:

Art. 1.

Per il personale civile dello Stato che chieda il riscatto del periodo di corso legale di laurea, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 881, si applicano, per la determinazione del relativo contributo, i coefficienti attuariali di cui alla allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ai fini del contributo di riscatto, la quota di pensione relativa ai periodi da riscattare, arrotondati ad anni e mesi interi, è determinata applicando sulla retribuzione annua lorda pensionabile, riferita alla data di presentazione della domanda, l'aliquota del 2 per cento per ogni anno da riscattare.

Art. 3.

Per le domande di riscatto presentate dai superstiti dei dipendenti deceduti in attività di servizio, il relativo contributo è ridotto in misura proporzionale alle aliquote di riversibilità previste dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 4.

Ai fini della eventuale rateazione del pagamento del contributo di riscatto, di cui agli articoli precedenti, si applicano le norme previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale dell'8 aprile 1983 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1992
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 310

ALLEGATO

TABELLA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO
DEL PERIODO DI CORSO LEGALE DEGLI STUDI UNIVERSITARI

ETÀ	ANNI DI SERVIZIO										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	7.5665	7.9575	8.3615								
21	7.3390	7.7225	8.1215	8.5340							
22	7.1160	7.4915	7.8830	8.2905	8.7115						
23	6.8980	7.2630	7.6465	8.0465	8.4620	8.8920					
24	6.6870	7.0400	7.4130	7.8045	8.2125	8.6370	9.0760				
25	6.4815	6.8265	7.1850	7.5660	7.9655	8.3820	8.8150	9.2630			
26	6.6000	6.6145	6.9645	7.3310	7.7210	8.1290	8.5545	8.9960	9.4540		
27	6.7185	6.7350	6.7495	7.1070	7.4830	7.8795	8.2955	8.7300	9.1810	9.6480	
28	6.8365	6.8560	6.8725	6.8880	7.2525	7.6360	8.0410	8.4660	8.9090	9.3700	9.8460
29	6.9550	6.9765	6.9955	7.0130	7.0290	7.4010	7.7925	8.2055	8.6395	9.0920	9.5620
30	7.0730	7.0970	7.1190	7.1390	7.1565	7.1725	7.5525	7.9520	8.3700	8.8170	9.2785
31	7.1910	7.2180	7.2425	7.2645	7.2850	7.3030	7.3190	7.7075	8.1150	8.5460	8.9975
32	7.3090	7.3380	7.3655	7.3905	7.4135	7.4340	7.4525	7.4690	7.8655	8.2815	8.7210
33	7.4275	7.4585	7.4885	7.5165	7.5420	7.5655	7.5865	7.6055	7.6225	8.0265	8.4520
34	7.5465	7.5795	7.6115	7.6420	7.6710	7.6970	7.7205	7.7420	7.7615	7.7790	8.1915
35	7.6645	7.7015	7.7360	7.7680	7.7995	7.8290	7.8555	7.8795	7.9015	7.9210	7.9390
36	7.7820	7.8230	7.8605	7.8955	7.9285	7.9605	7.9900	8.0175	8.0420	8.0650	8.0865
37	7.8980	7.9430	7.9845	8.0230	8.0585	8.0925	8.1250	8.1555	8.1835	8.2085	8.2320
38	8.0135	8.0620	8.1075	8.1505	8.1895	8.2260	8.2605	8.2940	8.3250	8.3535	8.3790
39	8.1320	8.1805	8.2300	8.2770	8.3205	8.3605	8.3980	8.4335	8.4670	8.4990	8.5275
40	8.2550	8.3015	8.3510	8.4015	8.4495	8.4960	8.5350	8.5735	8.6090	8.6400	8.6760
41	8.3735	8.4285	8.4760	8.5265	8.5785	8.6270	8.6725	8.7165	8.7535	8.7905	8.8255
42	8.4980	8.5500	8.6070	8.6550	8.7070	8.7600	8.8095	8.8565	8.8990	8.9390	8.9765
43	8.6065	8.6740	8.7325	8.7905	8.8400	8.8930	8.9470	8.9975	9.0455	9.0890	9.1300
44	8.7235	8.7915	8.8575	8.9200	8.9795	9.0300	9.0840	9.1350	9.1915	9.2400	9.2850

ETA'	ANNI DI SERVIZIO										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	8.8265	8.9130	8.9820	9.0500	9.1140	9.1750	9.2265	9.2820	9.3385	9.3915	9.4415
46	8.9140	9.0195	9.1085	9.1795	9.2485	9.3145	9.3765	9.4295	9.4865	9.5440	9.5985
47	8.9865	9.1115	9.2200	9.3105	9.3835	9.4540	9.5215	9.5845	9.6390	9.6975	9.7565
48	9.0465	9.1875	9.3155	9.4270	9.5195	9.5940	9.6665	9.7360	9.8005	9.8565	9.9155
49	9.0995	9.2515	9.3955	9.5270	9.6410	9.7365	9.8130	9.8870	9.9575	10.0240	10.0815
50	9.1490	9.3090	9.4645	9.6130	9.7475	9.8640	9.9620	10.0405	10.1165	10.1890	10.2570
51		9.3635	9.5275	9.6875	9.8390	9.9770	10.0970	10.1970	10.2780	10.3555	10.4300
52			9.5875	9.7555	9.9195	10.0755	10.2180	10.3405	10.4435	10.5260	10.6060
53				9.8215	9.9945	10.1630	10.3230	10.4690	10.5950	10.7010	10.7855
54					10.0650	10.2430	10.4160	10.5805	10.7310	10.8605	10.9690
55						10.3175	10.5005	10.6785	10.8475	11.0015	11.1350
56							10.5865	10.7750	10.9580	11.1325	11.2915
57								10.8710	11.0650	11.2545	11.4340
58									11.1730	11.3715	11.5680
59										11.4930	11.7000
60											11.8470
61											
62											
63											
64											
65											

ETA'	ANNI DI SERVIZIO										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29	10.0485										
30	9.7585	10.2550									
31	9.4690	9.9590	10.4660								
32	9.1825	9.6635	10.1640	10.6815							
33	8.9005	9.3710	9.8630	10.3735	10.9020						
34	8.6260	9.0835	9.5645	10.0665	10.5880	11.1160					
35	8.3605	8.8035	9.2715	9.7625	10.2745	10.7950	11.3345				
36	8.1025	8.5335	8.9855	9.4635	9.9645	10.4745	11.0055	11.5565			
37	8.2520	8.2705	8.7105	9.1725	9.6605	10.1570	10.6780	11.2205	11.7830		
38	8.4025	8.4235	8.4420	8.8915	9.3635	9.8460	10.3535	10.8850	11.4390	12.0140	
39	8.5540	8.5780	8.5990	8.6185	9.0775	9.5425	10.0355	10.5540	11.0970	11.6630	12.2500
40	8.7065	8.7325	8.7570	8.7790	8.7990	9.2495	9.7245	10.2275	10.7575	11.3120	11.8900
41	8.8590	8.8890	8.9170	8.9415	8.9640	8.9640	9.4240	9.9100	10.4240	10.9650	11.5315
42	9.0125	9.0465	9.0775	9.1055	9.1315	9.1315	9.1315	9.6015	10.0980	10.6235	11.1765
43	9.1685	9.2055	9.2400	9.2715	9.3005	9.3005	9.3005	9.3005	9.7810	10.2885	10.8260
44	9.3270	9.3660	9.4035	9.4395	9.4720	9.4720	9.4720	9.4720	9.4720	9.9635	10.4825

ETA'	ANNI DI SERVIZIO										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
45	9.4870	9.5300	9.5705	9.6090	9.6450	9.6450	9.6450	9.6450	9.6450	9.6450	10.1480
46	9.6500	9.6965	9.7400	9.7815	9.8205	9.8205	9.8205	9.8205	9.8205	9.8205	9.8205
47	9.8125	9.8645	9.9125	9.9570	9.9995	9.9995	9.9995	9.9995	9.9995	9.9995	9.9995
48	9.9765	10.0340	10.0870	10.1360	10.1820	10.1820	10.1820	10.1820	10.1820	10.1820	10.1820
49	10.1425	10.2045	10.2635	10.3180	10.3680	10.3680	10.3680	10.3680	10.3680	10.3680	10.3680
50	10.3155	10.3780	10.4420	10.5020	10.5580	10.5580	10.5580	10.5580	10.5580	10.5580	10.5580
51	10.5000	10.5600	10.6265	10.6895	10.7515	10.7515	10.7515	10.7515	10.7515	10.7515	10.7515
52	10.6825	10.7545	10.8160	10.8820	10.9490	10.9490	10.9490	10.9490	10.9490	10.9490	10.9490
53	10.8680	10.9465	11.0205	11.0840	11.1520	11.1520	11.1520	11.1520	11.1520	11.1520	11.1520
54	11.0560	11.1405	11.2215	11.2975	11.3625	11.3625	11.3625	11.3625	11.3625	11.3625	11.3625
55	11.2470	11.3365	11.4235	11.5070	11.5850	11.5850	11.5850	11.5850	11.5850	11.5850	11.5850
56	11.4285	11.5435	11.6360	11.7255	11.8115	11.8115	11.8115	11.8115	11.8115	11.8115	11.8115
57	11.5975	11.7390	11.8580	11.9530	12.0455	12.0455	12.0455	12.0455	12.0455	12.0455	12.0455
58	11.7540	11.9230	12.0690	12.1915	12.2890	12.2890	12.2890	12.2890	12.2890	12.2890	12.2890
59	11.9015	12.0930	12.2675	12.4185	12.5450	12.5450	12.5450	12.5450	12.5450	12.5450	12.5450
60	12.0615	12.2705	12.4695	12.6500	12.8060	12.8060	12.8060	12.8060	12.8060	12.8060	12.8060
61	12.2420	12.4650	12.6825	12.8890	13.0765	13.0765	13.0765	13.0765	13.0765	13.0765	13.0765
62		12.6855	12.9185	13.1450	13.3600	13.3600	13.3600	13.3600	13.3600	13.3600	13.3600
63			13.1820	13.4260	13.6635	13.6635	13.6635	13.6635	13.6635	13.6635	13.6635
64				13.7335	13.9900	13.9900	13.9900	13.9900	13.9900	13.9900	13.9900
65					14.3485	14.3485	14.3485	14.3485	14.3485	14.3485	14.3485

ETA'	ANNI DI SERVIZIO										
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40	12.4095										
41	12.1230	12.7355									
42	11.7560	12.3595	12.9855								
43	11.3915	11.9835	12.6005	13.2410							
44	11.0315	11.6100	12.2155	12.8470	13.5015						

ETA'	ANNI DI SERVIZIO										
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
45	10.6785	11.2805	11.8320	12.4515	13.0970	13.7670					
46	10.3355	10.8785	11.4535	12.0590	12.6925	13.3540	14.0390				
47	9.9995	10.5260	11.0820	11.6710	12.2905	12.9400	13.6160	14.3175			
48	10.1820	10.1820	10.7215	11.2910	11.8935	12.5280	13.1925	13.8855	14.6040		
49	10.3680	10.3680	10.3680	10.9205	11.5040	12.1220	12.7720	13.4530	14.1625	14.8985	
50	10.5580	10.5580	10.5580	10.5580	11.1245	11.7225	12.3560	13.0220	13.7205	14.4475	15.2020
51	10.7515	10.7515	10.7515	10.7515	10.7515	11.3320	11.9460	12.5950	13.2790	13.9945	14.7410
52	10.9490	10.9490	10.9490	10.9490	10.9490	10.9490	11.5450	12.1745	12.8415	13.5430	14.2780
53	11.1520	11.1520	11.1520	11.1520	11.1520	11.1520	11.1520	11.7640	12.4110	13.0960	13.8165
54	11.3625	11.3625	11.3625	11.3625	11.3625	11.3625	11.3625	11.3625	11.9920	12.6570	13.3605
55	11.5850	11.5850	11.5850	11.5850	11.5850	11.5850	11.5850	11.5850	11.5850	12.2320	12.9155
56	11.8115	11.8115	11.8115	11.8115	11.8115	11.8115	11.8115	11.8115	11.8115	11.8115	12.4780
57	12.0455	12.0455	12.0455	12.0455	12.v455	12.0455	12.0455	12.0455	12.0455	12.0455	12.0455
58	12.2890	12.2890	12.2890	12.2890	12.2890	12.2890	12.2890	12.2890	12.2890	12.2890	12.2890
59	12.5450	12.5450	12.5450	12.5450	12.5450	12.5450	12.5450	12.5450	12.5450	12.5450	12.5450
60	12.8060	12.8060	12.8060	12.8060	12.8060	12.8060	12.8060	12.8060	12.8060	12.8060	12.8060
61	13.0765	13.0765	13.0765	13.0765	13.0765	13.0765	13.0765	13.0765	13.0765	13.0765	13.0765
62	13.3600	13.3600	13.3600	13.3600	13.3600	13.3600	13.3600	13.3600	13.3600	13.3600	13.3600
63	13.6635	13.6635	13.6635	13.6635	13.6635	13.6635	13.6635	13.6635	13.6635	13.6635	13.6635
64	13.9900	13.9900	13.9900	13.9900	13.9900	13.9900	13.9900	13.9900	13.9900	13.9900	13.9900
65	14.3485	14.3485	14.3485	14.3485	14.3485	14.3485	14.3485	14.3485	14.3485	14.3485	14.3485

ETA'	ANNI DI SERVIZIO										
	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51	15.5150										
52	15.0440	15.8385									
53	14.5710	15.3580	16.1745								
54	14.1010	14.8770	15.6855	16.5245							
55	13.6385	14.4000	15.1980	16.0290	16.8915						
56	13.1810	13.9255	14.7095	15.5310	16.3865	17.2740					
57	12.7320	13.4570	14.2245	15.0325	15.8780	16.7600	17.6755				
58	12.2890	12.9975	13.7455	14.5375	15.3710	16.2440	17.1540	18.0975			
59	12.5450	12.5450	13.2765	14.0490	14.8670	15.7280	16.6290	17.5690			
60	12.8060	12.8060	12.8060	13.5640	14.3640	15.2115	16.1030	17.0370			
61	13.0765	13.0765	13.0765	13.0765	13.8640	14.6955	15.5760	16.5035			
62	13.3600	13.3600	13.3600	13.3600	13.3600	14.1815	15.0490	15.9680			
63	13.6635	13.6635	13.6635	13.6635	13.6635	13.6635	14.5240	15.4320			
64	13.9900	13.9900	13.9900	13.9900	13.9900	13.9900	13.9900	14.8935			
65	14.3485	14.3485	14.3485	14.3485	14.3485	14.3485	14.3485	14.3485			

92A3183

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 luglio 1992.

Interventi urgenti intesi ad assicurare l'immediato ripristino della s.s. n. 460 di Ceresole tra i comuni di Ceresole Reale e Noasca. (Ordinanza n. 2298/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1992 con cui il Ministro per il coordinamento della protezione civile, è stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione ed attività attribuite allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il telefax del prefetto di Torino in data 1° luglio 1992 con il quale si segnala che nella mattinata del giorno 27 giugno c.a. si è verificata nel territorio del comune di Noasca un movimento franoso con dislocamenti di notevoli masse rocciose interessanti la strada statale n. 460 in prossimità delle borgate Fé e Frera Superiore;

Considerato che in conseguenza di tale evento si è determinata l'interruzione di un tratto della predetta strada statale tra i comuni di Ceresole Reale e Noasca, causandone l'isolamento in mancanza di altre strade alternative;

Considerato che lo stesso evento ha reso necessario lo sgombero delle due frazioni, giusta apposizione ordinanza del sindaco di Noasca, atteso lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che per assicurare, in condizioni di sicurezza, il collegamento viario tra gli anzidetti comuni l'ANAS ha progettato la esecuzione di apposita variante provvisoria con tracciato spostato verso il torrente Orco protetta con valli paramassi in corrispondenza dell'attuale tracciato;

Considerato che al fine di consentire la immediata tempestiva esecuzione dei lavori previsti dall'ANAS e dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'art. 70 del regolamento approvato con regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350, appare necessario aderire alla richiesta formulata dal prefetto di Torino di adozione di provvedimenti straordinari atti a superare le procedure ordinarie;

Considerato che il prefetto di Torino con successivo telefax del 2 luglio c.a. ha specificato la necessità di provvedere in deroga alla seguente normativa: articoli 81, 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977; decreto-legge n. 312/1985 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; legge n. 1497/1939, concernente la salvaguadia dell'ambiente; legge della regione Piemonte n. 45/1989, concernente il vincolo idrogeologico;

Ritenuto che sussiste la necessità, per le motivazioni in precedenza indicate, di avvalersi dei poteri di cui all'art. 5, comma 3, della sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Dispone:

L'ANAS - compartimento di Torino, è autorizzata all'esecuzione degli interventi descritti in premessa da realizzarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza necessari per il ripristino, in via provvisoria, del collegamento viario tra i comuni di Ceresole Reale e Noasca.

L'ANAS è altresì impegnata a realizzare il collegamento viario definitivo, secondo le procedure ordinarie previste dalla normativa vigente, entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ed a ripristinare, sempre entro detto termine, lo stato dei luoghi interessati dalla variante provvisoria.

L'ANAS è inoltre impegnata ad informare il Dipartimento della protezione civile in ordine alla esecuzione sia delle opere provvisorie, sia di quelle definitive.

Per l'esecuzione degli interventi anzidetti l'ANAS può operare anche in deroga alla normativa seguente: articoli 81, 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; legge 29 giugno 1939, n. 1497, e legge regione Piemonte 9 agosto 1989, n. 45, ma con il rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la tutela ed il risanamento del territorio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1992

Il Ministro: FACCHIANO

92A3259

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1968, n. 1200, e successivamente modificato;

Vista la delibera della facoltà di lettere e filosofia in data 12 aprile 1991, con cui si chiedeva la modifica dello statuto di questa Università con l'inserimento nel corso di laurea in conservazione dei beni culturali, dell'indirizzo dei beni musicali;

Visto il decreto rettorale n. 388 del 5 aprile 1991 e la delibera del senato accademico di questo Ateneo n. 9 in data 16 aprile 1991 con cui si esprimeva parere favorevole all'attivazione dell'indirizzo dei beni musicali;

Vista la nota in data 10 ottobre 1991, prot. n. 1554, del Consiglio universitario nazionale con cui si comunica che lo stesso consesso in data 17 ottobre 1991 ha espresso parere favorevole all'attivazione dell'indirizzo di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 1991 con cui si modifica la tab. XIII-*ter* del corso di laurea in questione;

Vista la delibera della facoltà di lettere e filosofia in data 28 ottobre 1991, con cui si chiede l'inserimento in statuto dell'indirizzo di beni musicali;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce è ulteriormente modificato come appresso:

il terzo comma dell'art. 26, relativo al corso di laurea in conservazione dei beni culturali, è sostituito come segue:

Il corso di laurea comprende i seguenti indirizzi:

1) beni mobili e artistici (storici, artistici, architettonici);
2) beni musicali.

Nell'art. 27, prima di indirizzo di beni mobili e artistici (storici, artistici, architettonici), viene inserito il numero romano I.

All'art. 27, prima dell'elencazione delle discipline dell'area giuridica, è inserito l'indirizzo dei beni musicali con l'elencazione delle relative discipline così come segue:

II - *Indirizzo dei beni musicali*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 annualità):

1) storia medievale;
2) storia moderna;
3) storia contemporanea;
4) elementi di teoria musicale.

Area delle discipline di interesse generale:

1) antropologia culturale;
2) biblioteconomia e archivistica musicale;
3) critica musicale;
4) didattica musicale;
5) drammaturgia musicale;
6) elementi di armonia e contrappunto;
7) estetica musicale;
8) esegesi delle fonti d'archivio per la storia della musica;
9) etnomusicologia italiana;
10) filologia musicale;
11) filosofia della musica;
12) iconografia musicale;
13) metodologia d'analisi critica musicale;
14) musicologia e conservazione degli strumenti musicali;
15) paleografia e diplomatica;
16) psicologia della musica;
17) sociologia della musica;
18) semiologia della musica;
19) storia degli strumenti a fiato e loro letteratura;
20) storia dei manufatti architettonici musicali;
21) storia del clavicembalo e della sua letteratura;
22) storia del cristianesimo;
23) storia della critica e della ricezione musicale;
24) storia della danza e della musica di danza;
25) storia della filosofia;
26) storia della liturgia cattolica e problemi di musica liturgica;
27) storia della liuteria e della sua letteratura;
28) storia della musica delle aree extraeuropee;
29) storia della poesia per musica;
30) storia della prassi esecutiva;
31) storia della stampa e dell'editoria musicale;
32) storia della vocalità;
33) storia dell'interpretazione musicale;
34) storia dell'organo e della sua letteratura;
35) storia del pianoforte e della sua letteratura;
36) storia del restauro;

37) storia del teatro;

38) storia e critica del testo musicale;

39) teoria e forme del canto cristiano.

Area storica:

a) Età classica:

1) storia della musica dell'età classica;

2) storia greca;

3) storia romana;

4) letteratura greca;

5) filologia classica: filologia greca e filologia latina;

6) archeologia e storia dell'arte greca e romana;

7) paleografia greca;

8) papirologia;

9) storia della teoria musicale greca e romana;

10) storia del teatro antico;

11) strutture architettoniche musicali antiche;

12) storia degli strumenti musicali antichi e loro conservazione;

13) storia della musica bizantina.

b) Età medievale:

1) storia della musica medievale;

2) euristica e istituzioni medievali;

3) filologia latina medievale e umanistica;

4) letteratura italiana medievale e moderna;

5) archeologia medievale;

6) storia dell'arte medievale;

7) storia della poesia per musica del medioevo;

8) teoria e storia della notazione musicale nel medioevo;

9) storia del teatro medievale;

10) storia della miniatura.

c) Età moderna:

1) storia della musica dell'età moderna;

2) storia dell'età della riforma e della controriforma;

3) storia dell'arte moderna;

4) storia della musica rinascimentale;

5) teoria e storia della notazione musicale nel rinascimento;

6) storia della musica barocca;

7) storia della teoria musicale moderna.

d) Età contemporanea:

1) storia della musica contemporanea;

2) storia dell'arte contemporanea;

3) storia del cinema;

4) storia della musica per films;

5) storia del Jazz;

6) storia delle musiche alternative (canzone, cabaret, pop music, rook, ecc.);

7) storia della musica riprodotta;

8) storia dell'allestimento scenico musicale.

Area tecnica:

1) acustica musicale;

2) elementi di informatica e scienze della notalogazione dei beni musicali;

3) storia del sistema produttivo musicale;

4) storia delle tecniche orchestrali;

5) fonetica sperimentale;

6) museografia e museotecnica musicale;

7) metodologia e tecnica del restauro dei beni musicali;

8) storia delle arti grafiche di interesse musicale;

9) teorie e tecniche del restauro dei beni architettonici di interesse musicale;

10) impianti di riproduzione del suono;

11) acustica applicata;

12) elementi di elettroacustica.

Lo studente dovrà seguire 15 annualità secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una delle età del medioevo, dell'età moderna o dell'età contemporanea.

Il piano di studio dovrà includere almeno la disciplina indicata per prima in ciascuna delle tre età suddette, quattro discipline dell'area di interesse generale e quattro discipline dell'area delle tecniche.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lecce, 31 ottobre 1991

Il rettore: VALLI

92A3217

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 8 aprile 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Sassari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze naturali;

Veduto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 17 settembre 1991, trasmesso con nota ministeriale n. 4571 dell'11 novembre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 66 relativo al corso di laurea in scienze naturali è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 66. — Il corso di laurea in scienze naturali ha la durata di quattro anni e contempla ventitre insegnamenti annuali, dei quali sedici che costituiscono l'area comune, sono obbligatori di base e sette di indirizzo, di questi ultimi tre sono obbligatori sul piano nazionale, due sono obbligatori in sede locale a scelta della facoltà e due sono a scelta dello studente.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalla legge.

È attivato l'indirizzo generale e didattico con un orientamento generale e un orientamento didattico.

Gli insegnamenti obbligatori di base sono da distribuirsi principalmente nel primo biennio e in numero minore nel terzo e nel quarto anno di corso nei quali prevalgono gli insegnamenti di indirizzo.

All'inizio del primo anno di corso vanno organizzati due corsi integrati introduttivi, uno di biologia e uno di scienze della terra, articolati in non meno di cento ore di lezione e venti ore di esercitazione. I corsi, che non danno luogo a titolarità, sono attuati con il concorso di almeno quattro e non più di sei docenti delle discipline interessate designati dal consiglio del corso di laurea tra le discipline comprendenti gli argomenti previsti nell'articolazione dei corsi.

Articolazione del corso integrato introduttivo di biologia:

1) basi molecolari;
2) citologia;
3) tessuti, sistemi, piano di struttura dell'organismo;
4) funzioni generali;
5) genetica;
6) specie, tassonomia, evoluzione;
7) riproduzione, sviluppo, differenziamento;
8) ecologia;
9) etologia.

Si prevede, indicativamente, l'utilizzazione dei docenti da designare tra i titolari dei seguenti corsi: genetica, anatomia comparata, zoologia, botanica, fisiologia, ecologia, anatomia umana.

Articolazione del corso integrato introduttivo di scienze della terra:

1) erosione, morfogenesi, cartografia;
2) sedimentazione, ambienti, facies;
3) i fossili, loro relazioni con l'ambiente, biostratigrafia;
4) magmatismo e metamorfismo;
5) tettonica, geometrie e processi deformativi;
6) dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi;
7) storia geologica della terra del precambriano al fanerozoico;
8) elementi di geologia regionale.

Si prevede l'utilizzazione dei docenti di: geografia, geologia, paleontologia, mineralogia, petrografia.

La facoltà annualmente designa un coordinatore per ciascuno di essi scelto tra i docenti impegnati nei cicli di lezione.

I corsi integrati hanno frequenza obbligatoria e si concludono con un colloquio.

La materia relativa ai corsi introduttivi integrati viene regolata, ai fini dei trasferimenti, dall'ordine degli studi.

Non più di due insegnamenti annuali possono essere suddivisi in insegnamenti semestrali. Gli insegnamenti possono venir concentrati in moduli semestrali compatti.

Il numero complessivo delle ore di insegnamento deve essere contenuto in milleottocento, escluse quelle destinate ai corsi introduttivi integrati. I corsi di insegnamento annuale debbono disporre di non meno di settanta e non più di novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, sperimentazioni, esercizi e dimostrazioni; quelli semestrali di non meno di quarantacinque ore.

Ai fini dell'esame di profitto più insegnamenti possono essere accorpati secondo un criterio di affinità su deliberazione del consiglio di corso di laurea e della facoltà, in modo che lo studente debba superare un minimo di ventun esami.

Nei quattro anni di corso il consiglio di corso di laurea organizza escursioni per attività e studio sul campo.

Gli studenti debbono frequentare un corso di lingua inglese che si conclude con un colloquio prima dell'assegnazione della tesi di laurea.

Ai fini dell'esame di laurea è obbligatoria l'elaborazione di una tesi sperimentale su un argomento concordato con un docente della facoltà o con altro docente universitario, previa autorizzazione, in quest'ultimo caso, del consiglio di facoltà.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito non meno di ventitre corsi e superato i relativi esami di profitto. Il numero degli esami può essere ridotto ad un minimo di ventuno qualora vengano effettuati accorpamenti di discipline affini ai fini dell'esame.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze naturali, mentre il certificato di laurea farà menzione dell'indirizzo seguito.

Sono insegnamenti obbligatori di base, dei quali l'ordine degli studi prevederà la ripartizione per anno:

1) istituzioni di matematiche;

2) fisica;

3) chimica generale ed inorganica;

4) geografia;

5) genetica;

6) botanica;

7) zoologia;

8) mineralogia;

9) chimica organica;

10) geologia;

11) fisiologia generale;

12) botanica sistematica o sistematica e filogenesi animale;

13) antropologia;

14) anatomia comparata;

15) ecologia;

16) paleontologia.

I corsi di Istituzioni di matematiche, fisica e chimica generale ed inorganica debbono prevedere un congruo numero di lezioni introduttive di allineamento.

I corsi di Istituzioni di matematica e fisica debbono essere coordinati per assicurare elementi di statistica e di informatica.

Il corso chimica organica comprende elementi di biorganica.

Il corso di anatomia comparata comprende elementi di embriologia comparata e causale.

I docenti di corsi di anatomia comparata e di antropologia coordinano lo svolgimento di elementi di anatomia umana.

Il corso di geografia comprende elementi di metereologia e climatologia.

Il corso di geologia comprende elementi di rilevamento geologico.

Il corso di mineralogia comprende elementi di petrografia.

Il corso di zoologia comprende elementi di etologia e di sistematica zoologica.

La scelta degli indirizzi avviene al terzo anno ed è condizionata dal superamento di esami di Istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica chimica organica e di almeno altri tre esami del primo e del secondo anno di corso, oltre ai colloqui dei corsi integrati introduttivi.

Gli insegnamenti di questo corso di laurea comportano anche corsi di esercitazioni pratiche che fanno parte integrante degli insegnamenti stessi. Alcune delle esercitazioni di botanica sistematica, sistematica e filogenesi animale, zoologia, mineralogia, geologia, geografia, geografia fisica, paleontologia possono essere svolte come esercitazioni di campagna.

È previsto l'indirizzo generale e didattico con un orientamento generale e un orientamento didattico.

Indirizzo generale e didattico

Insegnamenti obbligatori:

17) fisiologia vegetale;

18) geografia fisica;

19) sistematica e filogenesi animale o botanica sistematica.

Orientamento generale

Insegnamenti scelti dalla facoltà, uno per blocco e obbligatori per lo studente:

Blocco A:

20) chimica biologica.

Blocco B:

21) geochimica.

22) libero a scelta dello studente;

23) libero a scelta dello studente.

Orientamento didattico

Insegnamenti scelti dalla facoltà, uno per blocco e obbligatori per lo studente:

Blocco A:

20) anatomia umana.

Blocco B:

21) laboratorio di esperienze didattiche e di scienze della terra;

22) libero a scelta dello studente;

23) libero a scelta dello studente.

Elenco delle discipline facoltative:

analisi degli ecosistemi;

anatomia umana;

biochimica comparata;

biogeografia;

biologia cellulare;

biologia generale;

biologia molecolare;

chimica biologica;

chimica fisica;

citologia;

climatologia e metereologia;

didattica delle scienze naturali;

ecologia delle acque interne;

ecologia marina;

ecologia microbica;

educazione ambientale;

embriologia e morfologia sperimentale;

entomologia;

etologia;

fisica terrestre;
fisiologia comparata;
fisiologia vegetale;
fitogeografia;
fitosociologia;
geobotanica;
geochimica;
geofisica;
geografia fisica;
geologia applicata;
geologia del quaternario;
geologia marina;
geologia regionale;
geologia storica;
geologia stratigrafica;
geomorfologia;
giacimenti minerari;
idrobiologia;
idrogeologia;
igiene;
igiente ambientale;
istologia ed embriologia;
laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche;
laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra;
metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
metodologia didattica;
microbiologia;
micropaleontologia;
oceanografia;
paleobotanica;
paleoecologia;
paleontologia dei verterbrati;
paleontologia stratigrafica;
paleontologia umana;
paleontologia umana e paleoetnologia;
palinologia;
geopedologia;
petrografia;
rilevamento geologico;
scienza dell'alimentazione;
sedimentologia e regime dei litorali;
statistica matematica;
stratigrafia;
telerilevamento delle risorse ambientali;
vulcanologia;
zoocenosi e protezione della fauna;
zoogeografia;
zoologia dei vertebrati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 8 aprile 1992

Il rettore: PALMIERI

92A3216

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un membro del Consiglio nazionale del notariato per il triennio 1992-94

Con decreto ministeriale del 27 giugno 1992 è stato proclamato eletto membro del Consiglio nazionale del notariato per il triennio 1992-94 il notaio dott. Mario Bronzin in sistituzione del dimissionario notaio dott. Giorgio Bevilacqua.

92A3223

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale del 27 giugno 1992 Portale Carmela, notaio residente nel comune di Roma, è stato trasferito nel comune di Catania, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

92A3224

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559 C.6265 XV J del 28 aprile 1992 il manufatto esplosivo denominato: «Linea detonante di Trasmissione HNS 409» che la società BPD Difesa e Spazio intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Colleferro, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale 559 C.6266 XV J del 29 aprile 1992 il manufatto esplosivo denominato: «Dispositivo di sicurezza ed armamento - DSA» nelle sue tre configurazioni:

dispositivo di sicurezza ed armamento - DSA per uso tattico;

dispositivo di sicurezza ed armamento - DSA per neutralizzazione;

dispositivo di sicurezza ed armamento DSA per carica di scoppio,

che la società BPD Difesa e spazio S.p.a. intende importare dalla società Thomson Brandt Armement - La Ferté - Orleans (Francia) è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella terza categoria dell'Allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

92A3225

MINISTERO DEL TESORO

N. 128

Corso dei cambi del 2 luglio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1153,400	1153,400	1153,900	1153,400	1153,400	1153,400	1153,490	1153,400	1153,400	1153,400
E.C.U.	1552.500	1552.500	1554 —	1552.500	1552.500	1552.500	1552,500	1552.500	1552.500	1552,500
Marco tedesco	757,800	757,800	758,350	757,800	757,800	757,800	757,750	757,800	757,800	757,800
Franco francese	225,250	225,250	225,750	225,250	225,250	225,250	225,230	225,250	225,250	225,250
Lira sterlina	2199,900	2199,900	2203 —	2199,900	2199,900	2199,900	2199,950	2199,900	2199,900	2199,900
Fiorino olandese	672,440	672,440	672,500	672,440	672,440	672,440	672,470	672,440	672,440	672,440
Franco belga	36,830	36,830	36,820	36,830	36,830	36,830	36,834	36,830	36,830	36,830
Peseta spagnola	11,991	11,991	12,030	11,991	11,991	11,991	11,990	11,991	11,991	11,990
Corona danese	197,060	197,060	197 —	197,060	197,060	197,060	197,040	197,060	197,060	197,060
Lira irlandese	2022,700	2022,700	2022 —	2022,700	2022,700	2022,700	2022,750	2022,700	2022,700	—
Dracma greca	6,226	6,226	6,210	6,226	6,226	6,226	6,225	6,226	6,226	—
Escudo portoghese	9,082	9,082	9,070	9,082	9,082	9,082	9,086	9,082	9,082	9,080
Dollaro canadese	958,700	958,700	960 —	958,700	958,700	958,700	958,600	958,700	958,700	958,700
Yen giapponese	9,238	9,238	9,280	9,238	9,238	9,238	9,241	9,238	9,238	9,230
Franco svizzero	842,790	842,790	844 —	842,790	842,790	842,790	842,900	842,790	842,790	842,790
Scellino austriaco	107,650	107,650	107,600	107,650	107,650	107,650	107,675	107,650	107,650	107,650
Corona norvegese	193,350	193,350	193,500	193,350	193,350	193,350	193,480	193,350	193,350	193,350
Corona svedese	209,680	209,680	209,700	209,680	209,680	209,680	209,600	209,680	209,680	209,680
Marco finlandese	284 —	284 —	278,250	284 —	284 —	284 —	277,600	284 —	284 —	—
Dollaro australiano	850,400	850,400	858 —	850,400	850,400	850,400	850,250	850,400	850,400	850,400

Media dei titoli del 2 luglio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	50,950
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,600
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89 —
» » » 21- 4-1987/94	88,075
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	98,650
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	98,150
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99 —
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,500
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,400
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,400
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,350
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,200
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,100
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99 —
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,050
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,075
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,650
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,700
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,600
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,750
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,800
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97 —
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	97,75
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99,900
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	96,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102 —
» » » TR 2,5% 1983/93	101,750
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,800
» » » » 19- 8-1987/92	99,900
» » » » 1-11-1987/92	99,650
» » » » 1-12-1987/92	99,850
» » » » 1- 1-1988/93	99,750

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,725
» » » »	1- 3-1988/93	99,750
» » » »	1- 4-1988/93	99,625
» » » »	1- 5-1988/93	99,825
» » » »	1- 6-1988/93	100,025
» » » »	18- 6-1986/93	99,800
» » » »	1- 7-1988/93	100,200
» » » »	17- 7-1986/93	99,850
» » » »	1- 8-1988/93	100,050
» » » »	19- 8-1986/93	99,650
» » » »	1- 9-1988/93	99,900
» » » »	18- 9-1986/93	99,300
» » » »	1-10-1988/93	99,500
» » » »	20-10-1986/93	99,200
» » » »	1-11-1988/93	99,950
» » » »	18-11-1987/93	99,025
» » » »	19-12-1986/93	99,450
» » » »	1- 1-1989/94	99,900
» » » »	1- 2-1989/94	99,825
» » » »	1- 3-1989/94	99,825
» » » »	15- 3-1989/94	99,800
» » » »	1- 4-1989/94	99,750
» » » »	1- 9-1989/94	99,400
» » » »	1-10-1987/94	99,150
» » » »	1-11-1989/94	98,700
» » » »	1- 1-1990/95	99,200
» » » »	1- 2-1985/95	99,200
» » » »	1- 3-1985/95	97,450
» » » »	1- 3-1990/95	98,750
» » » »	1- 4-1985/95	97,350
» » » »	1- 5-1985/95	97,300
» » » »	1- 5-1990/95	98,600
» » » »	1- 6-1985/95	98,100
» » » »	1- 7-1985/95	99,650
» » » »	1- 7-1990/95	98,800
» » » »	1- 8-1985/95	99,200
» » » »	1- 9-1985/95	98,500
» » » »	1- 9-1990/95	98,800
» » » »	1-10-1985/95	98,150
» » » »	1-10-1990/95	98,400
» » » »	1-11-1985/95	97,800
» » » »	1-11-1990/95	98,450
» » » »	1-12-1985/95	97,800
» » » »	1-12-1990/95	98,500
» » » »	1- 1-1986/96	97,650
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,450
» » » »	1- 1-1991/96	98,500
» » » »	1- 2-1986/96	98,750
» » » »	1- 2-1991/96	98,500
» » » »	1- 3-1986/96	97,850
» » » »	1- 4-1986/96	97,500
» » » »	1- 5-1986/96	97,450
» » » »	1- 6-1986/96	99,050
» » » »	1- 7-1986/96	99,300
» » » »	1- 8-1986/96	98,675
» » » »	1- 9-1986/96	98,400
» » » »	1-10-1986/96	97,400
» » » »	1-11-1986/96	96,950
» » » »	1-12-1986/96	97,150
» » » »	1- 1-1987/97	96,750
» » » »	1- 2-1987/97	97,200
» » » »	18- 2-1987/97	96,750
» » » »	1- 3-1987/97	97 —
» » » »	1- 4-1987/97	96,750
» » » »	1- 5-1987/97	97,200
» » » »	1- 6-1987/97	98,550
» » » »	1- 7-1987/97	98,650
» » » »	1- 8-1987/97	99 —
» » » »	1- 9-1987/97	98,550
» » » »	1- 3-1991/98	97,500
» » » »	1- 4-1991/98	97,200
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1991/98	96,525
» » » »	1- 6-1991/98	97,250
» » » »	1- 7-1991/98	97,400
» » » »	1- 8-1991/98	97,450
» » » »	1- 9-1991/98	97,400
» » » »	1-10-1991/98	96,575
» » » »	1-11-1991/98	96,950

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1- 8-1992	99,550
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,550
» » »	12,50%	1-10-1992	99,450
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,500
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,650
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,150
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,950
» » »	12,50%	1-10-1993	98,900
» » »	12,50%	1-11-1993	98,900
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,800
» » »	12,50%	17-11-1993	99,100
» » »	12,50%	1-12-1993	99,850
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,075
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,400
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,500
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,350
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,375
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,600
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,700
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	98,050
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,150
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	97,800
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	97,675
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	96,200
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	96 —
» » »	12,00%	1-11-1991/96	96 —
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97,650
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,675
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,200
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97,150
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	97,600
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	95 —
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	94,650
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	94,750
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	94,525
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	94,500

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,675
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,600
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,275
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	100,275
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	99,150
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,225
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,750
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,220
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,620
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,650
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99 —
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,925
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,900
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	95,650
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	101,150
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,175
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,550
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,775
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104,450
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	109,350
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	106,200
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	102,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M02072

N. 129

Corso dei cambi del 3 luglio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1147,750	1147,750	1148,25	1147,750	1147,750	1147,750	1148 —	1147,750	1147,750	1147,750
E.C.U.	1552,450	1552,450	1552,25	1552,450	1552,450	1552,450	1552,400	1552,450	1552,450	1552,450
Marco tedesco	757,800	757,800	757,93	757,800	757,800	757,800	757,740	757,800	757,800	757,800
Franco francese	225,230	225,230	225,75	225,230	225,230	225,230	225,250	225,230	225,230	225,230
Lira sterlina	2197,600	2197,600	2198 —	2197,600	2197,600	2197,600	2197,750	2197,600	2197,600	2197,600
Fiorino olandese	672,300	672,300	672,25	672,300	672,300	672,300	672,330	672,300	672,300	672,300
Franco belga	36,811	36,811	36,85	36,811	36,811	36,811	36,806	36,811	36,811	36,811
Peseta spagnola	11,992	11,992	12,03	11,992	11,992	11,992	11,991	11,992	11,992	11,992
Corona danese	197,250	197,250	197,10	197,250	197,250	197,250	197,220	197,250	197,250	197,250
Lira irlandese	2021,800	2021,800	2022 —	2021,800	2021,800	2021,800	2021,820	2021,800	2021,800	—
Dracma greca	6,220	6,220	6,21	6,220	6,220	6,220	6,217	6,220	6,220	—
Escudo portoghese	9,094	9,094	9,08	9,094	9,094	9,094	9,087	9,094	9,094	9,094
Dollaro canadese	955,600	955,600	955 —	955,600	955,600	955,600	954,750	955,600	955,600	955,600
Yen giapponese	9,204	9,204	9,20	9,204	9,204	9,204	9,205	9,204	9,204	9,204
Franco svizzero	847,010	847,010	846 —	847,010	847,010	847,010	847,250	847,010	847,010	847,010
Scellino austriaco	107,712	107,712	107,80	107,712	107,712	107,712	107,714	107,712	107,712	107,712
Corona norvegese	193,350	193,350	193,50	193,350	193,350	193,350	193,480	193,350	193,350	193,350
Corona svedese	209,800	209,800	210 —	209,800	209,800	209,800	209,850	209,800	209,800	209,800
Marco finlandese	278,200	278,200	278,25	278,200	278,200	278,200	278,500	278,200	278,200	
Dollaro australiano	855,400	855,400	855 —	855,400	855,400	855,400	855,300	855,400	855,400	855,400

Media dei titoli del 3 luglio 1992

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	50,950
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,600
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,850
» » » 21- 4-1987/94	88,075
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	98,600
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	98,150
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98,675
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,500
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,350
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,350
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,275
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,200
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,050
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,950
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,200
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,050
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,725
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,625
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,550
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,600
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,800
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	98 —
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	97,85
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99,900
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	96,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102 —
» » » TR 2,5% 1983/93	101,750
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,825
» » » » 19- 8-1987/92	99,750
» » » » 1-11-1987/92	99,725
» » » » 1-12-1987/92	99,850
» » » » 1- 1-1988/93	99,725

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,750
» » » »	1- 3-1988/93	99,775
» » » »	1- 4-1988/93	99,675
» » » »	1- 5-1988/93	99,825
» » » »	1- 6-1988/93	100,025
» » » »	18- 6-1986/93	99,950
» » » »	1- 7-1988/93	100,250
» » » »	17- 7-1986/93	99,850
» » » »	1- 8-1988/93	100 —
» » » »	19- 8-1986/93	99,675
» » » »	1- 9-1988/93	99,925
» » » »	18- 9-1986/93	99,275
» » » »	1-10-1988/93	99,550
» » » »	20-10-1986/93	99,250
» » » »	1-11-1988/93	99,950
» » » »	18-11-1987/93	99,050
» » » »	19-12-1986/93	99,375
» » » »	1- 1-1989/94	99,950
» » » »	1- 2-1989/94	99,800
» » » »	1- 3-1989/94	99,775
» » » »	15- 3-1989/94	99,800
» » » »	1- 4-1989/94	99,725
» » » »	1- 9-1989/94	99,475
» » » »	1-10-1987/94	99,175
» » » »	1-11-1989/94	98,850
» » » »	1- 1-1990/95	99,150
» » » »	1- 2-1985/95	99,150
» » » »	1- 3-1985/95	97,500
» » » »	1- 3-1990/95	98,775
» » » »	1- 4-1985/95	97,350
» » » »	1- 5-1985/95	97,500
» » » »	1- 5-1990/95	98,550
» » » »	1- 6-1985/95	97,350
» » » »	1- 7-1985/95	99,600
» » » »	1- 7-1990/95	98,825
» » » »	1- 8-1985/95	99,075
» » » »	1- 9-1985/95	98,500
» » » »	1- 9-1990/95	98,700
» » » »	1-10-1985/95	98,150
» » » »	1-10-1990/95	98,375
» » » »	1-11-1985/95	97,775
» » » »	1-11-1990/95	98,475
» » » »	1-12-1985/95	98,275
» » » »	1-12-1990/95	98,625
» » » »	1- 1-1986/96	97,850
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,475
» » » »	1- 1-1991/96	99 —
» » » »	1- 2-1986/96	98,575
» » » »	1- 2-1991/96	98,425
» » » »	1- 3-1986/96	97,650
» » » »	1- 4-1986/96	97,425
» » » »	1- 5-1986/96	97,700
» » » »	1- 6-1986/96	98,925
» » » »	1- 7-1986/96	99,200
» » » »	1- 8-1986/96	98,550
» » » »	1- 9-1986/96	98,500
» » » »	1-10-1986/96	97,375
» » » »	1-11-1986/96	97,275
» » » »	1-12-1986/96	97,125
» » » »	1- 1-1987/97	97,100
» » » »	1- 2-1987/97	96,950
» » » »	18- 2-1987/97	97 —
» » » »	1- 3-1987/97	97,025
» » » »	1- 4-1987/97	96,725
» » » »	1- 5-1987/97	96,975
» » » »	1- 6-1987/97	98,475
» » » »	1- 7-1987/97	98,575
» » » »	1- 8-1987/97	98,950
» » » »	1- 9-1987/97	98,500
» » » »	1- 3-1991/98	97,500
» » » »	1- 4-1991/98	97,150
» » » »	1- 5-1991/98	96,700
» » » »	1- 6-1991/98	97,250
» » » »	1- 7-1991/98	97,450
» » » »	1- 8-1991/98	97,375
» » » »	1- 9-1991/98	97,700
» » » »	1-10-1991/98	96,975
» » » »	1-11-1991/98	96,900

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1- 8-1992	99,550
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,550
» » »	12,50%	1-10-1992	99,525
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,550
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,600
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,100
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,825
» » »	12,50%	1-10-1993	98,800
» » »	12,50%	1-11-1993	98,775
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,850
» » »	12,50%	17-11-1993	99,100
» » »	12,50%	1-12-1993	98,925
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,075
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,850
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,375
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,300
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,250
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,625
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,675
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	98,050
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,250
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	97,725
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	97,575
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	95,975
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	95,950
» » »	12,00%	1-11-1991/96	96,050
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97,450
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,625
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,275
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97,275
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	97,700
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	95,125
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	94,925
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	95,550
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	95,525

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,900
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,800
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,250
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,150
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	99,025
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,150
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,850
» » » »	22-11-1988/93	8,75%	98,600
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,375
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,550
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,725
» » » »	[illegible]- 3-1987/94	7,75%	95,950
» » » »	19- 4-1989/94	[illegible],90%	100,850
» » » »	2[illegible] 5-1986/94	6,90%	95,525
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	101,050
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,175
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,550
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,475
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104,150
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	104,075
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	106,200
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M03072

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 1992

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 18 giugno 1992 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 giugno 1992, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 30 settembre 1992 è di L. 96,69, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 30 dicembre 1992 è di L. 93,73 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 giugno 1993 è di L. 88,05, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

92A3263

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Provvedimento n. MI 349/92 del 2 luglio 1992

Specialità medicinale: «DAFLON 500», compresse rivestite.

Titolare: Servier Italia S.p.a., con sede in Roma, via degli Aldobrandeschi n. 23.

Oggetto del provvedimento: specificazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: «coadiuvante nel trattamento delle varici e delle complicanze flebitiche, delle emorroidi interne ed esterne: trattamento dei segni funzionali legati alla crisi emorroidaria e, in genere, degli stati di fragilità capillare e delle loro manifestazioni (ecchimosi, ematomi, porpora, emorragie delle gengive)».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 8 luglio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 357 del 6 luglio 1992

Specialità medicinale: «CALCITONINA SANDOZ».

Titolare: A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede in Milano, via Arconati n. 1.

Oggetto del provvedimento: integrazione delle indicazioni terapeutiche. Per le preparazioni in fiale è aggiunta l'indicazione: «Prevenzione delle fratture ossee in pazienti con osteoporosi post-menopausale»; per la preparazione spray endonasale l'indicazione «osteoporosi post-menopausale è così integrata: «Osteoporosi post-menopausale; prevenzione delle fratture correlate».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 8 luglio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 358 del 6 luglio 1992

Specialità medicinale: «MIACALCIC».

Titolare: A.I.C.: Samil S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Geranio, Roma.

Oggetto del provvedimento: integrazione delle indicazioni terapeutiche. L'indicazione: «Osteoporosi post-menopausale» è così integrata: «Osteoporosi post-menopausale; prevenzione delle fratture correlate».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 8 luglio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

92A3268

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sottospecificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.n.c. Novatessitura Velluti* (Gruppo Novarredo), con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 26 agosto 1991 al 23 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 febbraio 1990 - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

2) *S.n.c. Orditura quattro strade* (Gruppo Novarredo), con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 26 agosto 1991 al 23 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 febbraio 1990 - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

3) *S.n.c. Novalvelvet* (Gruppo Novarredo), con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Quarrata (Pistoia):

periodo: dal 26 agosto 1991 al 23 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 febbraio 1990 - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 26 febbraio 1990;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

4) *S.n.c. Nova Jacquard* (Gruppo Novarredo), con sede in Montemurlo (Firenze) e stabilimento di Montemurlo (Firenze):

periodo: dal 26 agosto 1991 al 23 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 febbraio 1990 - CIPI 8 agosto 1990;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

5) *S.n.c. Novarredo* (Gruppo Novarredo), con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 26 agosto 1991 al 23 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 febbraio 1990 - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ipra*, con sede in Torino e stabilimento di Pianezza (Torino):

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Sigi - Società italiana gestioni industriali*, con sede in Monocalzati (Avellino) e stabilimento di Monocalzati (Avellino):

periodo: dall'11 novembre 1991 al 10 maggio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 12 maggio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 12 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

3) *S.p.a. Bellato*, con sede in Scorzé (Venezia) e stabilimento di Scorzé (Venezia):

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 24 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Cereol Italia, (gruppo Cereol Holding B.V.)* con sede in Ravenna e stabilimenti di Casalpusterlengo (Milano) e Livorno:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 maggio 1992, n. 12117/6.

5) *S.r.l. Cereol Italia (gruppo Cereol Holding B.V.)*, con sede in Ravenna e stabilimenti di Casalpusterlengo (Milano) e Livorno:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 maggio 1992, n. 12117/7.

6) *Soc. O.M.S.S.*, con sede in Sparone frazione Sottocastello (Torino) e stabilimento di Sparone, frazione Sottocastello (Torino):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 1° ottobre 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *Ditta Gaetano Marcellino*, con sede in Secondigliano (Napoli) e stabilimento di Secondigliano (Napoli):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 5 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

8) *Ditta Gaetano Marcellino*, con sede in Secondigliano (Napoli) e stabilimento di Secondigliano (Napoli):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 5 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

9) *Ditta Gaetano Marcellino*, con sede in Secondigliano (Napoli) e stabilimento di Secondigliano (Napoli):

periodo: dal 30 settembre 1991 al 25 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 5 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Idaff - ICG (Industrie chimiche Graziano)*, con sede in Fisciano (Salerno) e stabilimento di Fisciano (Salerno):

periodo: dal 3 febbraio 1992 al 29 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Calzaturificio moda schic*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dal 10 giugno 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 14 giugno 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 14 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1991 n. 11795/17.

12) *S.r.l. Calzaturificio moda schic*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 14 giugno 1989 - CIPI 28 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 14 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
Art. 22, secondo comma, legge 223/91.

13) *S.p.a. Ce.Tel. Industria ceramica telese*, con sede in Telese (Benevento) e stabilimento di Telese (Benevento):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 12 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. La Matta*, con sede in Milano e stabilimento di Trissino (Vicenza):

periodo: dal 14 ottobre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 15 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Videoprojector Industry*, con sede in Trento e stabilimento di Trento:

periodo: dal 21 ottobre 1991 all'8 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 22 aprile 1991;
pagamento diretto: si;
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 aprile 1992 n. 12055/10.

16) *S.r.l. Dalmine tubi speciali*, con sede in Dalmine (Bergamo) e stabilimento di Costa Volpino (Bergamo):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Grex Italia*, con sede in Castelvetro (Modena) e stabilimenti di Castelvetro (Modena), Mirandola (Modena) Noventa Padovana (Padova):

periodo: dal 2 febbraio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992: dal 1° agosto 1991;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Industria Cristalmeta*, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e stabilimento di Codigoro (Ferrara):

periodo: dal 29 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 30 gennaio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 31 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 gennaio 1992, n. 11940/10.

2) *S.r.l. Industria Cristalmeta*, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e stabilimento di Codigoro (Ferrara):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 30 gennaio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 31 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

3) *S.c.r.l. C.I.T.O. - Consorzio intercoop.vo trasformaz. ortofrutticola*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 4 novembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 7 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Sanitari Pozzi Richard Ginori*, con sede in Milano e stabilimento di S. Severa (Roma):

periodo: dal 27 gennaio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 30 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. I.C.I. Sud*, con sede in Giugliano in Campania (Napoli) e stabilimenti di Ariccia (Roma), Giugliano in Campania (Napoli):

periodo: dal 2 settembre 1991 al 1° marzo 1992 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento dell'8 marzo 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dall'8 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, legge n. 223/91.

6) *S.p.a. Cogolo Torino*, con sede in Torino e stabilimento di San Mauro Torinese (Torino):

periodo: dal 27 ottobre 1991 al 30 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 29 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria.

7) *S.p.a. Becromal*, con sede in Rozzano (Milano) e stabilimento di Rozzano (Milano):

periodo: dal 1° dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 3 settembre 1990;
pagamento diretto: no.

8) *S.c.r.l. Carrozzeria Autodromo Modena*, con sede in Modena e stabilimento di Modena:

periodo: dal 16 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 12 maggio 1992: dal 17 giugno 1991;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992, in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa:

1) *S.p.a. Pellegrini centro sud* presso Enichem Agricoltura, con sede in Milano e stabilimento presso Enichem di Manfredonia (Foggia):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. My Lunch mensa* presso FIAT, con sede in Milano e stabilimento di Piedimonte S. Germano (Frosinone):

periodo: dal 12 agosto 1991 al 9 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. C.D.R. Assembling di Antonio Ronconi & C., con sede in Casagiove (Caserta) e stabilimento in S. Maria Capua Vetere (Caserta), per il periodo dal 29 novembre 1991 al 29 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1992, in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Cogitau impegnato nei lavori per il completamento del porto di Gioia- Tauro (Reggio Calabria), resisi disponibili dal 1° marzo 1991 al 10 agosto 1991 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Proter Antibiotici con sede e stabilimento in Opera (Milano), per il periodo dal 28 gennaio 1992 al 26 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

92A3194

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Brindisi, Milano, Piacenza, Verona e Vicenza.

Con decreto ministeriale n. 1/2780 del 15 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 22.403.197.085, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 22.422.171.491 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/3449 del 15 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Piacenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 319.729.278 pari al 60% dell'importo richiesto di L. 532.882.130, corrispondente, al netto del compensi di riscossione, al carico di L. 535.337.171 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Piacenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/2822 del 15 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Verona è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 22.332.921.515, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 22.337.240.675 iscritto a nome dei contribuenti indicati nelle istanze.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Verona darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/3267 del 15 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Vicenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.524.886.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.526.375.212 iscritto a nome del contribuente Boschetto Giuseppe Mario.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Vicenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4200 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Brindisi è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 32.973.190.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 32.979.050.440 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Brindisi darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

92A3226

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente la formazione del Governo (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 3 luglio 1992)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 29, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è riportato il nominativo del Ministro della difesa, in luogo di: «l'on. prof. *Salvadore* ANDÒ», si legga: «l'on. prof. *Salvatore* ANDÒ».

Nello stesso comunicato, alla stessa pagina, seconda colonna, della già citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è riportato il nominativo del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in luogo di: «... *l'on.* avv. Fabio FABBRI ...», si legga: «... *il sen.* avv. Fabio FABBRI ...»; alla stessa pagina, medesima colonna, tra i nominativi dei Sottosegretari di Stato agli affari esteri, dove è scritto: «... sen. Giuseppe GIOCOVAZZO ...», si legga: «... sen. Giuseppe GIACOVAZZO ...».

92A3277

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1992 recante: «Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi con decorrenza 1° luglio 1992 e iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di fiammiferi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 2 luglio 1992).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pagina 21 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al punto 14, dove è scritto: «Maxi-Box *S*», leggasi: «Maxi-Box».

92A3241

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 330.000
- semestrale .... L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale .... L. 60.000
- semestrale .... L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.
- annuale .... L. 185.000
- semestrale .... L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 60.000
- semestrale .... L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 185.000
- semestrale .... L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 635.000
- semestrale .... L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. [illegible], *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 5 9 0 9 2 *

L. 1.200